

# Diventa legge il “Milleproroghe 2010”

a cura di **Saverio Cinieri (\*)**

Tra conferme e novità, è stato convertito in legge il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “Decreto Milleproroghe”). Riguardo alle **conferme** delle norme contenute nel testo originario del D.L., tra le altre, si citano:

- quasi tutte le proroghe al 31 marzo 2011 (salvo un successivo slittamento al 31 dicembre 2011, da adottare con appositi provvedimenti) contenute nella **tabella allegata** al D.L.; su questo punto, però, si registra una importante novità: infatti ora viene disposto che i termini e i regimi giuridici indicati nella suddetta tabella (ad eccezione di alcuni, tra cui quelli relativi all'approvazione degli studi di settore) la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono **prorogati al 30 aprile 2012**;
- il rifinanziamento, per il periodo d'imposta 2010 (quindi, in relazione a UNICO 2011) della possibilità di destinare il **5 per mille IRPEF**;
- la proroga, per il 2011, delle agevolazioni per le imprese esercenti distributori di carburante per **autotrazione**;
- l'autorizzazione di PS per gli **internet point** (ma solo per quelli che svolgono tale attività in via principale) e la cessazione degli obblighi di “registrazione” e “monitoraggio” dei clienti di tali attività.

Invece, molte sono le **novità** inserite in sede di conversione tra cui:

- la proroga dei crediti d'imposta per il **settore cinematografico** slitta ulteriormente al 31 dicembre 2013; con la legge di conversione, inoltre, viene introdotto un contributo di un euro sul biglietto di ingresso alle sale cinematografiche (ad eccezione di quelle parrocchiali);
- lo slittamento al 30 aprile 2011 del termine ultimo per accatastare gli **immobili “fantasma”**;
- la proroga al 20 marzo 2012 dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria ma solo per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto il **condominio** e il risarcimento del danno derivante dalla **circolazione di veicoli e natanti**;
- la possibilità, per i contribuenti in grave crisi finanziaria, che hanno chiesto la **rateazione dei debiti tributari** e non hanno pagato non più di due rate, di ottenere una ulteriore proroga;
- l'introduzione di alcune disposizioni fiscali di maggior favore per le **imprese bancarie e creditizie**;
- la radicale modifica del sistema di tassazione dei fondi comuni d'investimento.

Di seguito si riportano le principali disposizioni contenute nel D.L. n. 225/2010, con, indicate in *corsivo*, tutte le modifiche introdotte in sede di conversione in legge.

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
<b>Tasse automobilistiche e IRAP - Proroga delle norme in vigore in attesa del federalismo fiscale</b> Art. 1	<b>Soggetti interessati</b> Regioni  <b>Adempimento</b> Nelle more dell'attuazione completa delle norme sul federalismo fiscale, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione di tali disposizioni è possibile fino al 31 marzo 2011, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. Sempre entro il 31 marzo 2011, le regioni di cui sopra provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica <b>conformi alla normativa statale</b> vigente in materia.  <b>Proroga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
<b>TARSU e TIA - Regione Campania</b>	<b>Soggetti interessati</b> Regione Campania.

(\*) Dottore commercialista e giornalista pubblicista

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
Art. 1	<p><b>Adempimento</b>            È prorogata al 31 marzo 2011 la <b>fase transitoria</b> (in precedenza fissata al 31 dicembre 2010) in base alla quale, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata possono continuare ad essere gestite secondo le <b>attuali modalità</b> e forme procedurali dai comuni.</p> <p>Inoltre, sino al 31 marzo 2011, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un <b>unico titolo di pagamento</b>, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale.</p> <p>Gli importi di cui sopra sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
Autotrasporto - Fondo di garanzia Art. 1	<p><b>Soggetti interessati</b>            Piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.</p> <p><b>Adempimento</b>            È prorogata sino al 31 marzo 2011 la sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e D.M. 21 settembre 2010).</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
Lavoro accessorio - Estensione Art. 1	<p><b>Soggetti interessati</b>            Lavoratori occasionali che effettuano prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p><b>Adempimento</b>            In via sperimentale, fino al 31 marzo 2011, è previsto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;</li> <li>2) prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, compatibilmente con altre disposizioni, <b>in tutti i settori produttivi</b>, compresi gli enti locali e nel limite massimo di <b>3.000 euro</b> per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.</li> </ol> <p>Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
Ammortizzatori sociali in deroga - Estensione Art. 1	<p><b>Soggetti interessati</b>            Lavoratori subordinati, compresi i <b>contratti di apprendistato e di somministrazione</b>.</p> <p><b>Adempimento</b>            Fino al 31 marzo 2011, le risorse previste nell'ambito del Fondo per l'occupazione possono essere utilizzate anche per garantire trattamenti ai lavoratori beneficiari di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con <b>requisiti normali</b> (art. 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636);</li> <li>2) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con <b>requisiti ridotti</b> (art. 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86);</li> </ol>

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
	<p>3) trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Sempre entro il 31 marzo 2011 possono essere emanate disposizioni in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
<p><b>Sostituti d'imposta - Dichiarazione mensile "E-mens"</b></p> <p>Art. 1</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Adempimento</b> Al fine di semplificare il <b>modello 770</b>, i sostituti d'imposta devono comunicare mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile (c.d. "E-mens") da presentare <b>entro l'ultimo giorno</b> del mese successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 121, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
<p><b>Enti locali - Riscossione</b></p> <p>Art. 1</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Enti locali.</p> <p><b>Adempimento</b> Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono <b>trasferire</b> ad altre società <b>il ramo d'azienda</b> relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali. In questo caso:</p> <p>a) fino al 31 marzo 2011 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'apposito albo;</p> <p>b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento.</p> <p>Inoltre, fino al 31 marzo 2011, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi di quanto detto sopra e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività sopra elencate sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'apposito albo.</p> <p>Le società di cui alla lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 31 marzo 2011. Le altre attività, relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 31 marzo 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
<p><b>Studi di settore - Pubblicazione</b></p> <p>Art. 1</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Soggetti sottoposti agli studi di settore.</p> <p><b>Adempimento</b> Gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011.</p>

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
	<p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul> <p><i>N.B. Per questo adempimento non può godere del maggior termine di proroga al 30 aprile 2012</i></p>
<p><b>Enti non commerciali - Modello EAS</b></p> <p>Art. 1</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Enti non commerciali esistenti al <b>29 novembre 2008</b>.</p> <p><b>Adempimento</b> È possibile, entro il 31 marzo 2011, presentare il modello EAS per gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
<p><b>Gioco "Bingo" - Destinazione somme giocate</b></p> <p>Art. 1</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Esercenti attività di giochi pubblici.</p> <p><b>Adempimento</b> È disposto, in via sperimentale e fino al 31 marzo 2011, che, nell'ambito del gioco del Bingo, le somme giocate vengano destinate per almeno il <b>70 per cento a monte premi</b>, per l'<b>11 per cento a prelievo erariale</b> e per l'<b>1 per cento a compenso</b> dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco. Inoltre, è prevista la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in <b>maniera differita</b> e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiante.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>31 marzo 2011</b> (il termine potrà essere ulteriormente spostato al 31 dicembre 2011 con un successivo D.P.C.M.)</li> </ul>
<p><b>Destinazione 5 per mille IRPEF - Rifinanziamento</b></p> <p>Art. 2, comma 1</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Soggetti destinatari della quota del 5 per mille IRPEF.</p> <p><b>Adempimento</b> Anche per le dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2010 è possibile, a scelta del contribuente, destinare una quota IRPEF pari al 5 per mille per le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;</li> <li>finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;</li> <li>finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;</li> <li>sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;</li> <li>sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.</li> </ol> <p>Le risorse a tal fine destinate sono pari a <b>400 milioni di euro</b>.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Periodo d'imposta 2010.</b></li> </ul>
<p><b>Alluvione Veneto - differimento versamenti imposte e contributi</b></p> <p>Art. 2, comma 2</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Soggetti colpiti dalle alluvioni del 2010 in Veneto.</p> <p><b>Adempimento</b> Il termine stabilito al 20 dicembre 2010, per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL da parte dei soggetti colpiti dalle alluvioni in Veneto, è spostato al 30 giugno 2011.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>30 giugno 2011</b></li> </ul>

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
<p><b>Accisa energia elettrica - aumenti per la copertura dei costi per la raccolta differenziata dei rifiuti</b></p> <p>Art. 2, comma 2-bis</p>	<p>Soggetti interessati Comuni e Province</p> <p><b>Adempimento</b> La copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle disposizioni che, sino all'attuazione del federalismo fiscale, prevedono la sospensione del potere di aumentare i tributi e le addizionali, mediante una <b>maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica</b>.</p> <p><b>Proroga</b> Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti.</p>
<p><b>Accisa energia elettrica - aumenti comuni della regione Campania</b></p> <p>Art. 2, comma 2-ter</p>	<p>Soggetti interessati Comuni regione Campania destinatari delle riduzioni dei trasferimenti</p> <p><b>Adempimento</b> I comuni destinatari di minori trasferimenti, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, possono applicare una maggiorazione <b>dell'accisa sull'energia elettrica</b> con aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.</p> <p><b>Proroga</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sino all'emanazione di un nuovo provvedimento.</li> </ul> </p>
<p><b>Tributi locali - aumenti in caso di calamità naturali</b></p> <p>Art. 2, comma 2-quater</p>	<p>Soggetti interessati Regioni</p> <p><b>Adempimento</b> Nel caso in cui si verifichi una calamità naturale per fronteggiare lo stato di emergenza è possibile aumentare i <b>tributi locali</b>.</p> <p><b>Proroga</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sino all'emanazione di un nuovo provvedimento.</li> </ul> </p>
<p><b>Terremoto in Abruzzo - differimento versamenti imposte e contributi</b></p> <p>Art. 2, commi 3 e 3-quater</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Soggetti colpiti dal terremoto del 2009 in Abruzzo.</p> <p><b>Adempimento</b> La riscossione delle rate, relative al periodo gennaio 2011 - ottobre 2011, dei tributi non versati a seguito degli eventi sismici è sospesa sino ad un futuro provvedimento. Inoltre vanno effettuati entro il mese di <b>dicembre 2011</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione prevista per le persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro;</li> <li>gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, non eseguiti per effetto della predetta sospensione</li> </ul> <p><b>Proroga</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Sino all'emanazione di un nuovo provvedimento per le rate</li> <li><b>31 dicembre 2011</b> per la ripresa degli adempimenti.</li> </ul> </p>
<p><b>Settore cinema - Crediti d'imposta</b></p> <p>Art. 2, commi 4 e 4-bis</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Imprese cinematografiche e imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione.</p> <p><b>Adempimento</b> Sono prorogati sino al <b>31 dicembre 2013</b>, le seguenti agevolazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per i soggetti titolari di reddito di impresa, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, il credito d'imposta nella misura del <b>40%</b>, fino all'importo massimo di <b>euro 1.000.000</b> per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (art. 1, commi 325-334, Legge 24 dicembre 2007, n. 244);</li> <li>per le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, il credito</li> </ol>

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
	<p>d'imposta, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al <b>25%</b> del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di <b>euro 5.000.000</b> (art. 1, commi 335-343, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).</p> <p><i>Inoltre <b>non si applica</b> il limite annuale pari a 250.000 euro per la compensazione.</i></p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 dicembre 2013.</b></li> </ul>
<p><b>Settore cinema - Addizionale sul biglietto</b></p> <p>Art. 2, commi 4-ter</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Esercenti sale cinematografiche.</p> <p><b>Adempimento</b> È introdotto un <b>contributo speciale</b> di un euro a carico dello spettatore per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 dicembre 2013.</b></li> </ul>
<p><b>Carburanti - Credito d'imposta</b></p> <p>Art. 2, comma 5</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Esercenti impianti di carburanti per autotrazione.</p> <p><b>Adempimento</b> Per tutto il 2011, per la ristrutturazione delle reti distributive, sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante si applicano alcune <b>deduzioni forfetarie</b>. L'importo di tali deduzioni sarà stabilito con apposito decreto. I soggetti interessati nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria di cui sopra.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodo d'imposta 2011.</li> </ul>
<p><b>Immobili "fantasma" - Accatastamento</b></p> <p>Art. 2, comma 5-bis</p>	<p><b>Soggetti interessati</b> Possessori di immobili non accatastati o su cui sono stati effettuate modifiche non accatastate.</p> <p><b>Adempimento</b> Slitta, dal 31 dicembre 2010, al <b>30 aprile 2011</b>, il termine entro cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa <b>dichiarazione di aggiornamento catastale</b>. L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni (art. 19, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78);</li> <li>2) i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una <b>variazione di consistenza</b> ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale (art. 19, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).</li> </ol> <p>Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del <b>30 aprile 2011</b>, l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il <b>30 aprile 2011</b>, di una <b>rendita presunta</b>, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.</p> <p><i>Inoltre, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante <b>affissione all'albo pretorio</b> dei comuni dove sono ubicati gli immobili.</i></p>

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
	<p>Di tale affissione viene data comunicazione sulla G.U., sul sito internet dell'Agenzia del territorio e presso gli uffici provinciali e i comuni interessati.</p> <p>Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. decorrono i termini per proporre ricorso alla CTP.</p> <p>In deroga alle disposizioni vigenti, la rendita catastale presunta e quella successivamente attribuita producono effetti fiscali con decorrenza 1° gennaio 2007, salvo prova contraria.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30 aprile 2011</b></li> </ul>
<p><b>Proroga sfratti - proroga sospensione e acconto IRPEF per i proprietari</b></p> <p>Art. 2, comma 12-sexies</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Titolari di contratti di locazione appartenenti a particolari categorie sociali e proprietari degli immobili locati.</p> <p>Adempimento</p> <p>Proroga sino al 31 dicembre 2011, degli sfratti ai titolari di contratti di locazione appartenenti a <b>particolari categorie sociali</b>.</p> <p>Inoltre, ai fini della determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l'anno 2012, i proprietari degli immobili locati non tengono conto dell'agevolazione che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del reddito dei fabbricati, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 dicembre 2011</b></li> </ul>
<p><b>Enti non commerciali - CIG per i lavoratori licenziati e sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte</b></p> <p>Art. 2, comma 12-undecies</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Enti non commerciali operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 Regolamento n. 1260/1999.</p> <p>Adempimento</p> <p>Per gli anni 2004-2011 i lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel <b>settore della sanità privata</b> ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale possono godere della CIG. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo.</p> <p>Inoltre, per il periodo 2008-2011, gli enti non commerciali con sede in <b>Molise, Puglia e Sicilia</b> hanno diritto al beneficio della sospensione dei termini di pagamento di contributi, imposte e tributi, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 dicembre 2011</b></li> </ul>
<p><b>Fondazioni lirico-sinfoniche - Contributi</b></p> <p>Art. 2, comma 16-quinquies</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Fondazioni lirico-sinfoniche.</p> <p>Adempimento</p> <p>Per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di <b>3 milioni di euro</b> per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che, nell'ultimo bilancio approvato, hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore ad un rapporto di 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori al 70% dell'ammontare del contributo statale.</p> <p><b>Proroga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 dicembre 2011.</b></li> </ul>
<p><b>Mediazione e conciliazione - Proroga per liti condominiali e risarcimento danni assicurazioni veicoli</b></p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Mediatori e conciliatori professionisti e soggetti che ricorrono alla mediazione civile.</p> <p>Adempimento</p> <p>Proroga al 20 marzo 2012 dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria solo</p>

NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
Art. 2, comma 16-decies	<p>per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto il <b>condominio</b> e il risarcimento del danno derivante dalla <b>circolazione di veicoli e natanti</b>.</p> <p>Per tutte le altre materie, l'entrata in vigore dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione è confermato al rimane confermato al 20 marzo 2011.</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20 marzo 2012.</b></li> </ul>
<p><b>Internet point - Licenza di PS e cessazione dell'obbligo di identificazione dei clienti</b></p> <p>Art. 2, comma 19</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Esercenti attività di internet point in <b>via principale</b>.</p> <p>Adempimento</p> <p>Sino al 31 dicembre 2011, chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (c.d. "internet point") deve richiedere la licenza di PS al Questore.</p> <p>Tale disposizione, però, ora si applica solo a chi intende avviare tale attività come attività principale e non anche a chi, titolare di altro tipo di attività (ad esempio, pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande), dispone come attività secondaria anche di un punto di accesso pubblico ad internet.</p> <p>Inoltre, è abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo per il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui sopra di monitorare le operazioni dell'utente e archiviare i relativi dati, nonché di acquisire dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 dicembre 2011.</b></li> </ul>
<p><b>Rateizzazione cartelle di pagamento - Proroga per i contribuenti in difficoltà finanziarie</b></p> <p>Art. 2, comma 20</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Destinatari di cartelle di pagamento che hanno ottenuto la rateazione e che sono in difficoltà finanziarie.</p> <p>Adempimento</p> <p>Le dilazioni delle cartelle di pagamento concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225/2010, interessate dal mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore compri <b>un temporaneo peggioramento</b> della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>72 mesi.</b></li> </ul>
<p><b>Imposta di registro - Trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati</b></p> <p>Art. 2, comma 23</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Titolari di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.</p> <p>Adempimento</p> <p>L'applicazione dell'imposta di registro pari all'1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, spetta a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro <b>otto anni</b> (al posto dei vecchi cinque anni) dalla stipula dell'atto.</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 anni.</b></li> </ul>
<p><b>Principi contabili internazionali - Norme di coordinamento tra principi IAS/IFSR, codice civile e norme fiscali</b></p> <p>Art. 2, commi 26 - 29</p>	<p>Soggetti interessati</p> <p>Imprese che applicano i principi contabili internazionali.</p> <p>Adempimento</p> <p>I principi contabili, <b>approvati dopo il 31 dicembre 2010</b>, possono essere soggetti a disposizioni applicative con apposito decreto del Ministero della Giustizia che deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE. Inoltre saranno emanate apposite disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP.</p>



NORMA E TITOLO	ADEMPIMENTO
	<p>Le predette disposizioni di coordinamento possono essere emanate entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 maggio 2011.</li> </ul>
<p><b>Imprese bancarie - adeguamento disposizioni fiscali</b></p> <p>Art. 2, commi 55 - 58</p>	<p>Soggetti interessati Imprese che operano nel settore bancario.</p> <p>Adempimento Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazione crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile (art. 106, comma 3 TUIR) nonché quelle relative all'avviamento e alle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta, sono trasformate in <b>crediti d'imposta</b> qualora nel bilancio individuale della società vanga rilevata una perdita d'esercizio.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è rimborsabile;</li> <li>• non è produttivo di interessi</li> <li>• può essere ceduto o utilizzato in compensazione senza limiti d'importo,</li> <li>• va indicato nella dichiarazione dei redditi</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.</li> </ul> <p>Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodo d'imposta 2011.</li> </ul>
<p><b>Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - modifiche</b></p> <p>Art. 2, comma 59</p>	<p>Soggetti interessati Imprese che optano per l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.</p> <p>Adempimento I contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16%, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.</p> <p>I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.</p> <p>La deduzione sia ai fini IRES che IRAP, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad <b>un decimo</b> (valore modificato rispetto al precedente pari a un nono), a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodo d'imposta 2011.</li> </ul>
<p><b>Fondi comuni di investimento - modifiche al regime fiscale</b></p> <p>Art. 2, commi 62 - 84</p>	<p>Soggetti interessati Fondi comuni di investimento.</p> <p>Adempimento Viene modificata la disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento con il fine di unificare il regime fiscale attualmente esistente per i fondi residenti in Italia a quelli residenti in altro stato membro UE.</p> <p>In particolare, per i fondi nazionali viene previsto il passaggio dall'attuale tassazione del maturato in capo ai fondi alla <b>tassazione del realizzato</b> in capo ai sottoscrittori delle quote del fondo.</p> <p>Con le nuove norme il reddito generato dal fondo sarà tassato solo al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore</p> <p>Proroga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° luglio 2011.</li> </ul>